

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE E DELLA SEDUTA DI LAUREA

Approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12/02/2019

Modificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/06/2019

Rettificato con Decreto del Direttore n. 76 del 24/07/2019

Modificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/03/2022

Art. 1 – Definizione della prova finale

La prova finale è un'attività formativa fondamentale prevista dagli ordinamenti dei Corsi di Studio e finalizzata al riconoscimento di CFU nel numero previsto nei relativi Manifesti. La prova è formalmente distinta rispetto al conferimento del titolo di studio all'esito di seduta pubblica di laurea, con la quale comunque costituisce un'unica attività didattica.

Alla prova finale e alla seduta pubblica è riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso di studio.

Il Direttore del Dipartimento, sentiti i Presidenti di Corsi di studio, stabilisce il calendario per lo svolgimento della prova.

Le modalità della prova finale e lo svolgimento della seduta di laurea sono disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 2 – Caratteristiche generali della prova finale per la laurea triennale e magistrale

Per la laurea triennale e magistrale, la prova finale consiste in un lavoro di sintesi di materiali bibliografici o documentari da presentare di norma sotto forma di elaborato scritto o multimediale. La preparazione di tale attività deve comportare un impegno complessivo per lo studente corrispondente al numero di CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio.

Prima di sostenere la prova finale lo studente dovrà consegnare presso la Segreteria Studenti, con congruo anticipo e comunque non oltre cinque giorni precedenti la data stabilita per l'inizio delle sedute della relativa sessione di laurea, copia dell'elaborato di cui al presente articolo in formato elettronico, unitamente ad una copia del frontespizio recante la firma del relatore.

Sono individuate le seguenti tipologie di elaborato per la prova finale:

- a) **ELABORATO ORDINARIO:** la lettura ragionata di una serie di fonti bibliografiche e documentarie su una tematica specifica, da riassumere criticamente e in forma originale in un elaborato scritto di almeno 90.000 e fino ad un massimo 200.000 caratteri, indice e bibliografia esclusi.
- b) **ELABORATO DI COMPILAZIONE SINTETICA:** un breve lavoro di elaborazione documentaria, anche eventualmente come sviluppo del lavoro di tirocinio svolto, che si fondi su di una bibliografia criticamente assimilata e che si concretizzi in un elaborato scritto di almeno 40.000 e fino ad un massimo di 90.000 caratteri, indice e bibliografia esclusi.
- c) **ELABORATO MULTIMEDIALE E/O INFORMATICO:** un lavoro prodotto in forma multimediale o di web documentary, eventualmente in modalità interattiva e inquadrato in un progetto in cui siano definiti, in maniera schematica, la struttura, i criteri selezionati, le soluzioni adottate e gli obiettivi della presentazione. Lo strumento deve essere necessariamente accompagnato da una presentazione di almeno 40.000 e fino ad un massimo di 90.000 caratteri, indice escluso.

Nel caso in cui la ricerca della tesi relativa ad un “Elaborato ordinario” o ad “Elaborato multimediale e/o informatici” sia svolta all’estero, nell’ambito di un programma di mobilità, sarà riconosciuto, nell’ambito del relativo Learning Agreement, un numero di 2 CFU per ogni mese trascorso all’estero”.

Art. 3 – Supervisione della preparazione della prova finale

La prova finale è preparata sotto la responsabilità del Relatore scelto dallo studente tra i docenti di ruolo, supplenti e a contratto del Dipartimento, e la sua preparazione può essere supervisionata anche da un cultore della materia delegato dal Relatore. È Relatore il titolare ufficiale ovvero il responsabile di uno dei moduli dell’insegnamento in cui la prova finale è assegnata.

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di studio, individuerà di anno in anno il tetto massimo per l’impegno di ogni docente titolare di un insegnamento nella supervisione delle prove finali al fine di favorire, nei limiti del possibile, un’equa ripartizione dei relativi carichi didattici.

Art. 4 – Procedura per l’assegnazione della tesi di laurea

Nei corsi triennali, l’argomento, con l’indicazione delle modalità di svolgimento, della tesi di laurea è assegnato allo studente dal Relatore non prima del completamento di **almeno 90 CFU**.

Nei corsi magistrali, l’assegnazione dell’argomento può avvenire in qualunque momento senza limiti di CFU o di superamento o svolgimento di specifiche attività didattiche.

L’assegnazione è effettuata sul modulo allegato al presente Regolamento e disponibile sul sito web e presso gli uffici del Dipartimento. Il tema concordato, una volta assegnato allo studente, **ha validità di 24 mesi**. Se allo scadere di questo termine lo studente non avrà concluso il lavoro, l’assegnazione potrà essere rinnovata una sola volta per un periodo di 12 mesi.

Art. 5 – Termini e procedure per l’ammissione alla seduta di laurea

Per l’ammissione alla seduta di laurea, **entro 45 giorni prima della data fissata per l’inizio della seduta**, lo studente deve presentare presso l’Ufficio di Segreteria Studenti la domanda di laurea con la ricevuta di pagamento del contributo per la pergamena di laurea e la prenotazione per la seduta di laurea. **Entro i 15 giorni antecedenti l’inizio della sessione di laurea**, lo studente deve consegnare alla Segreteria Studenti copia del frontespizio firmato dal Relatore, con l’attestazione del superamento della prova finale e l’attribuzione dei relativi CFU mediante apposizione del relativo timbro a cura dell’Ufficio Didattico. **La copia dell’elaborato finale completo**, stampato e rilegato ovvero sul supporto più idoneo, firmato dal relatore e recante il timbro del Dipartimento, **deve essere presentata presso la Segreteria Studenti non oltre 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l’inizio delle sedute della relativa sessione di laurea**.

Per la presentazione della domanda di ammissione alla seduta di laurea, di cui ai commi precedenti, lo studente dovrà aver concluso tutti gli esami di profitto e le altre attività previste dal proprio piano di studio, con l’acquisizione dei relativi CFU, **almeno 20 giorni prima della seduta di laurea**. Eccezionalmente, su singole richieste adeguatamente motivate da parte degli studenti, il Direttore del Dipartimento potrà concedere specifiche deroghe a tale termine.

Art. 6 – Composizione delle Commissioni di laurea e valutazione degli elaborati

La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea e di laurea magistrale è determinata dal Direttore del Dipartimento e comunicata al competente Ufficio di Segreteria Studenti almeno 20 giorni prima della seduta. Il Direttore fissa altresì il calendario delle sedute sulla base del calendario didattico generale approvato dal Consiglio di Dipartimento. Il calendario è pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento. Di norma per ciascun anno accademico sono previste quattrosessioni di laurea:

- Sessione Estiva nel mese di luglio;

- Sessione Autunnale I nel mese di ottobre;
- Sessione Autunnale II nel mese di dicembre;
- Sessione Straordinaria nel mese di marzo.

Le Commissioni sono composte da almeno 7 membri per le lauree magistrali e da almeno 5 membri per le lauree triennali e sono costituite a maggioranza da professori e ricercatori strutturati dell'Ateneo. Le Commissioni per il conferimento del titolo di laurea nei Corsi di laurea magistrale devono essere necessariamente presiedute da un professore ordinario afferente al Dipartimento. Possono inoltre partecipare alla Commissione gli assistenti ordinari, i professori supplenti, i professori a contratto, i tecnici laureati di cui all'art. 16 L. 341/1990, gli esperti esterni purché relatori o correlatori d'esi di laurea. Della Commissione fa parte il Relatore.

Nell'atto di nomina della Commissione è indicato il Presidente, di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di Studio. Il Segretario della Commissione è designato dal Presidente tra i docenti di ruolo prima dell'inizio dei lavori.

Prima dell'apertura di ogni seduta di laurea, i Commissari prendono visione dell'intera carriera dei candidati. Successivamente, e a seguito di presentazione da parte del Relatore, ciascun candidato procede alla discussione dell'elaborato finale dinanzi alla Commissione giudicatrice.

La discussione dell'elaborato finale è pubblica. Al termine della discussione, la Commissione procederà alla valutazione degli elaborati e, su proposta del Relatore, assegnerà il punteggio in centodecimi, anche in funzione della media dei voti conseguiti negli esami di profitto sostenuti durante il corso di studi. Le Commissioni esprimono le proprie valutazioni con riferimento all'intero percorso di studi, attenendosi ai criteri fissati periodicamente dal Consiglio di Dipartimento, tenendo comunque in considerazione la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, la tipologia e il contenuto dell'elaborato, nonché lo svolgimento della discussione. Per la laurea magistrale il punteggio di merito è attribuito prevalentemente in considerazione della qualità e dell'originalità del lavoro svolto. **Per le tesi svolte in forma di elaborato ordinario o multimediale/informatico, il punteggio massimo che può essere attribuito dalla commissione è di 9 punti**, di cui 4 punti in relazione alla carriera dello studente (in particolare possono essere attribuiti 2 punti alla durata del percorso, 1 punto per la media superiore a 99, 1 punto per 2 o più esami con lode) e 5 punti in relazione all'elaborato. **Per le tesi svolte in forma di elaborato di compilazione, il punteggio massimo che può essere attribuito dalla commissione è di 6 punti**, di cui 4 punti in relazione alla carriera dello studente (in particolare possono essere attribuiti 2 punti alla durata del percorso, 1 punto per la media superiore a 99, 1 punto per 2 o più esami con lode) e 2 punti in relazione all'elaborato

Qualora il candidato abbia trascorso con profitto un periodo di studio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità **ed abbia acquisito almeno 12 dei CFU previsti dal Learning Agreement**, la Commissione potrà attribuire un bonus al punteggio finale, per un massimo di 2 punti.

In caso di accertato superamento del **Percorso di perfezionamento linguistico su piattaforma Catalyst di Rosetta Stone**, la Commissione di Laurea attribuisce al candidato una premialità di 2 punti sul voto finale di Laurea.

Qualora il voto finale sia 110/110, a giudizio unanime della Commissione, può essere concessa la lode ed anche la menzione della dignità di stampa.

Art. 7 – Conferimento del titolo di laurea e di laurea magistrale

Il titolo di laurea e il titolo di laurea magistrale sono conferiti a seguito di proclamazione pubblica, con attribuzione del voto finale di laurea, da parte del Presidente della Commissione.

Il verbale della seduta di laurea è firmato dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione.

Art. 8 – Recepimento nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio

Le previsioni del presente Regolamento, formulate all’esito del confronto con gli organi competenti dei Corsi di Studio, sono recepite all’interno dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio.